

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE APS "LAROSAELASPINA"



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata Associazione culturale Aps "Larosaelaspina" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 con sede in Via Dossello,2 in Villanuova sul Clisi (BS). L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2. L'associazione APS "Larosaelaspina", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali:

- è una libera Associazione di fatto, apartitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, essa aderisce alle norme del D.lgs 117/2017, nonché a quelle del presente Statuto.
- l'associazione adotta come logo una rosa stilizzata simbolo della simmetria tra il profumo della vita e il suo dolore. Una rosa genera una spina e una spina genera la sua rosa.
- L'uso convenzionale dei termini maschili, nel presente statuto, non intende escludere le differenze di sesso e di genere.

Carlo

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1. organizzazione gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

In particolare, l'Associazione intende raggiungere i propri scopi attuando la diffusione della cultura in generale e in particolare attraverso:

- l'ampliamento della conoscenza della cultura tra persone, in particolare tra donne, tra enti ed associazioni;
- il rafforzamento della cultura dell'accoglienza, dell'incontro tra generazioni nell'intento di favorire lo scambio di esperienze e idee, quali veicoli di libera circolazione del sapere femminile, della cura delle relazioni, del desiderio, della testimonianza e della memoria, in particolare dal punto di vista del pensiero delle donne, sia come singole identità che come movimenti femminili.
- la promozione della partecipazione delle donne alla vita collettiva per una maggiore sensibilizzazione dei diritti di cittadinanza delle donne native e migranti per riguadagnare la

Chiara Bertoldi

consapevolezza che la politica è lo strumento per cambiare le cose, per renderle eque e più giuste per tutti.



Desidera proporsi come:

- punto di incontro di donne appassionate, disposte a portare un'idea e a riceverne un'altra;
- luogo di solidarietà;
- spazio polivalente, in continua evoluzione al passo con le esigenze delle donne, dei mutamenti sociali e culturali;
- incrocio di aggregazioni nel nome di interessi culturali, contribuendo ad assolvere alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Art. 4. L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti, mostre ed esposizioni.
- attività di formazione: corsi teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, laboratori creativi.
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. L'associazione è aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta, e che, indipendentemente da sesso, età, religione, estrazione sociale, cultura, etnia sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Sono previste due categorie di soci:

- Socie fondatrici, coloro che sono intervenute alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali
- Soci ordinari o effettivi, coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo: hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari o effettivi è subordinata all'iscrizione.

Il numero dei soci ordinari o effettivi è illimitato.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota associativa annuale è stabilito da Consiglio direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, o che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo laddove necessario;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Chiave bentutti

Perdono

L'Assemblea



Art. 13. L'Assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Ogni socio può essere incaricato di massimo tre deleghe

Gli associati minorenni potranno esprimere il loro diritto di voto tramite i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nei loro confronti

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno in via ordinaria
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Art. 14. L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo almeno 10 giorni prima del giorno previsto. La convocazione può essere fatta alternativamente con:

- avviso scritto da inviare a mezzo lettera semplice o e-mail ovvero consegnato a mano o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
- avviso affisso nei locali della sede

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva i bilanci
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 16. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati,

presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, elegge un Segretario che dovrà redigere il verbale finale, che riassume le delibere adottate, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In mancanza del Presidente del Consiglio Direttivo l'assemblea elegge il Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie per lo scioglimento dell'associazione l'assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni: i suoi componenti sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente che viene eletto dall'Assemblea
- il Vice Presidente e il Segretario che vengono eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2 componenti o da un terzo dei soci.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo tecnologico inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- stabilisce gli importi delle quote annuali dei soci;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.



Art. 21. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede ad indire elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (tre anni). È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale

. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Segretario

Art. 24. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 25.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 26. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 28. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;

- f) attività di raccolta fondi;
- g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 31. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 32. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 33. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 16 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà interamente devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

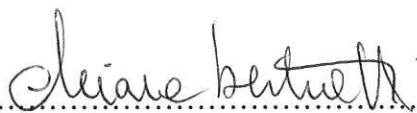
Art. 35. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Villanuova sul Clisi 29 maggio 2022

La Presidente: Parolini Vanda



La segretaria: Bertuetti Chiara



Reg. _____
Ipot. _____
Cat. _____
T.S. _____

REGISTRATO A SALÒ

Il 16/06/2022 n. 737 serie 3

Imposta sostituita ai sensi del D.L. 237/97

Il Funzionario
Jenny Conte
PER DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

